

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 824/2011 DEL CONSIGLIO

del 12 agosto 2011

che chiude la riapertura parziale dell'inchiesta di riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

e dopo un riesame in previsione della scadenza, è stato confermato un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di PET originari dell'India.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafi 3 e 6,

(3) La MTZ Polyfilms Ltd («MTZ Polyfilms»), un produttore indiano esportatore che ha cooperato alle inchieste sopra menzionate, ha ottenuto un'aliquota individuale del dazio mediante il regolamento iniziale. Questa aliquota del dazio è stata riveduta dal regolamento di modifica.

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

(4) Il 19 maggio 2006 la MTZ Polyfilms ha presentato⁽⁵⁾ al Tribunale («il Tribunale di primo grado» prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona) una domanda di annullamento del regolamento di modifica per quanto riguarda la MTZ Polyfilms.

considerando quanto segue:

(5) Tramite la sua sentenza del 17 novembre 2009 nella causa T-143/06⁽⁶⁾, il Tribunale ha annullato il regolamento di modifica nella misura in cui esso imponeva un dazio antidumping alla MTZ Polyfilms («la sentenza»). Il Tribunale ha riscontrato che il regolamento di modifica è stato adottato su una base giuridica errata. Esso ha ritenuto in particolare che l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base non potesse fungere da base giuridica che consente alle istituzioni, nel determinare il prezzo all'esportazione, di non applicare la metodologia prescritta dall'articolo 2, paragrafi 8 e 9, del regolamento di base.

1. PROCEDIMENTO

1.1. Misure in vigore

(1) Con regolamento (CE) n. 1676/2001⁽²⁾ («il regolamento iniziale»), il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) («fogli di PET») originari, tra l'altro, dell'India. L'8 marzo 2006, a seguito del regolamento (CE) n. 366/2006 del Consiglio⁽³⁾ («il regolamento di modifica») e dopo un'inchiesta di riesame intermedio parziale, è stato modificato il dazio antidumping sulle importazioni di fogli di PET originari dell'India.

(2) Il 6 novembre 2007, a seguito del regolamento (CE) n. 1292/2007 del Consiglio⁽⁴⁾ («il regolamento di riesame»)

(6) Il 13 maggio 2011, a seguito del regolamento di esecuzione (UE) n. 469/2011 del Consiglio⁽⁷⁾, il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di PET originari dell'India è stato modificato dato che il 9 marzo 2011 è scaduto il dazio compensativo fino ad allora parallelo.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 68 dell'8.3.2006, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 288 del 6.11.2007, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 178 del 29.7.2006, pag. 34.

⁽⁶⁾ Causa T-143/06 MTZ Polyfilms/Consiglio, Raccolta 2009, pag. II-4133.

⁽⁷⁾ GU L 129 del 17.5.2011, pag. 1.

1.2. Riapertura parziale

- (7) Il 20 maggio 2010, un avviso ⁽¹⁾ è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. In tale avviso le parti sono state informate che, vista la sentenza del Tribunale di cui al considerando 5, le importazioni nell'Unione europea di fogli di PET fabbricati dalla MTZ Polyfilms non erano più soggette alle misure antidumping imposte dal regolamento di modifica e dal regolamento di riesame e che i dazi antidumping definitivi pagati a titolo di tali regolamenti per il prodotto in esame fabbricato dalla MTZ Polyfilms dovevano essere rimborsati o cancellati.
- (8) Con detto avviso è stata anche resa nota la riapertura parziale dell'inchiesta antidumping per il riesame riguardante le importazioni di fogli di PET originari, tra l'altro, dell'India, al fine di attuare la suddetta sentenza del Tribunale per quanto concerne la MTZ Polyfilms.
- (9) Inoltre, nello stesso avviso, la MTZ Polyfilms è stata invitata, dovesse essa ritenere che gli aspetti delle conclusioni che hanno condotto all'adozione del regolamento di modifica oltre a quello menzionato nel considerando 5 non fossero più validi, a presentare una domanda debitamente circostanziata di riesame conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
- (10) La Commissione ha ufficialmente comunicato la riapertura parziale dell'inchiesta alla MTZ Polyfilms, ai rappresentanti del paese esportatore, agli altri produttori indiani esportatori che hanno cooperato all'inchiesta che ha condotto all'adozione del regolamento di modifica, nonché all'industria dell'Unione. La Commissione ha dato inoltre alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite, entro il termine indicato nell'avviso.
- (11) Sono state ricevute osservazioni da due produttori indiani esportatori (uno di essi, la parte direttamente interessata, cioè la MTZ Polyfilms) e l'industria dell'Unione.

2. ESECUZIONE DELLA SENTENZA

2.1. Osservazione preliminare

- (12) Come osservazione preliminare è importante notare che la MTZ Polyfilms non ha risposto all'invito di cui al considerando 9.

2.2. Osservazioni delle parti interessate

- (13) La MTZ Polyfilms ha dichiarato che una riapertura parziale dell'inchiesta di riesame è illegale, in quanto non esiste alcuna disposizione specifica nel regolamento di base che prevede la possibilità di riaprire un'inchiesta. La stessa impresa ha anche ribadito che nell'avviso di cui al considerando 7 il riferimento della Commissione

alla sentenza nella causa IPS («sentenza IPS») ⁽²⁾ era errato, in quanto la sentenza riguardava un procedimento antidumping che era stato avviato in un quadro giuridico diverso dato che, conformemente al regolamento di base in vigore allora, un procedimento antidumping consisteva in varie fasi che includevano l'inchiesta iniziale e tutte le successive inchieste di riesame. La sentenza IPS considerava quindi la possibilità di avviare una nuova inchiesta nel quadro di un procedimento in corso. La distinzione tra un procedimento e un'inchiesta ha dovuto essere eliminata dal regolamento di base nel 1995 e, nel caso attuale, la Commissione non ha avviato una nuova inchiesta nel quadro di un procedimento ma ha riaperto un'inchiesta che, secondo la MTZ Polyfilms, aveva già dovuto essere conclusa dall'imposizione di misure definitive.

La MTZ Polyfilms ha sostenuto che la causa IPS non può costituire un precedente perché è basata sul regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ⁽³⁾ («il vecchio regolamento di base»), che non prevedeva ancora un termine obbligatorio, in particolare il termine massimo di 15 mesi per chiudere un'inchiesta di riesame a decorrere dalla data del suo inizio. Essa ha dichiarato che, in questo caso, il termine di 15 mesi era scaduto subito dopo la riapertura il 20 maggio 2010, dato che le misure modificate erano state imposte più di 14 mesi dopo l'avvio dell'inchiesta di riesame provvisorio parziale. Infine, secondo la MTZ Polyfilms, la sentenza non richiedeva misure di esecuzione, in quanto la sentenza in questione è chiara in tutti gli aspetti materiali, semplice e senza riserve e/o qualifiche specifiche che implicino l'annullamento del regolamento di modifica per quanto riguarda le importazioni nell'Unione di fogli di PET fabbricati dalla MTZ Polyfilms.

- (14) Un altro produttore esportatore indiano di fogli di PET, che ha cooperato al riesame intermedio, ha dichiarato che, dato che nel calcolare il suo margine di dumping hanno applicato lo stesso approccio di quello condannato dal Tribunale nella sua sentenza, le istituzioni dovrebbero anche rivedere la metodologia di calcolo del dumping di questa impresa, che si traduce nell'assenza di un margine di dumping.
- (15) L'industria dell'Unione ha dichiarato che, poiché il Tribunale ha annullato il regolamento di modifica in quanto esso imponeva un dazio antidumping alla MTZ Polyfilms, l'aliquota del dazio individuale calcolata e imposta nel 2001 dovrebbe essere imposta nuovamente dato che, nel riesame intermedio, la MTZ Polyfilms ha fatto registrare l'esistenza di dumping con un margine considerevole. A questo proposito, è stata anche sottolineata una lunga pratica di elusione e di frode riguardo all'origine attuata dagli esportatori indiani. Inoltre, ha affermato che in India esisteva un notevole eccesso di capacità e che in vari altri grandi mercati mondiali sono in vigore misure di difesa del commercio nei confronti dei fogli di PET

⁽¹⁾ GU C 131 del 20.5.2010, pag. 3.

⁽²⁾ Causa T-2/95 *Industrie des poudres sphériques/Consiglio*, Raccolta 1998, pag. II-3939.

⁽³⁾ GU L 209 del 2.8.1988, pag. 1.

indiani, il che implicherebbe maggiori volumi di importazioni nel mercato dell'Unione di fogli di PET fabbricati dalla MTZ Polyfilms.

- (16) L'industria dell'Unione ha anche chiesto alla Commissione di garantire la registrazione delle importazioni, dato che a suo avviso non erano state soddisfatte le due condizioni per tale registrazione di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.3. Analisi delle osservazioni

- (17) Per quanto riguarda la supposta illegalità della riapertura, si rammenta che nella sentenza IPS il Tribunale ha riconosciuto che, in casi in cui un procedimento consista in più fasi amministrative, l'annullamento di una di queste fasi non annulla il procedimento nel suo complesso. Il procedimento antidumping è un esempio di procedimento composto da più fasi. Di conseguenza, l'annullamento del regolamento di modifica per quanto riguarda una parte non implica l'annullamento dell'intero procedimento precedente l'adozione di tale regolamento. Inoltre, ai sensi dell'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), le istituzioni dell'Unione sono tenute a dare esecuzione alla sentenza. Ciò implica anche la possibilità di rimediare agli aspetti del regolamento di modifica che hanno portato al suo annullamento senza modificare le parti non contestate che non sono interessate dalla sentenza della Corte di giustizia, come disposto nella causa C-458/98 P⁽¹⁾ («ricorso IPS»). Alla luce di quanto detto, l'affermazione che non esista una base giuridica per la riapertura parziale di un'inchiesta di riesame è stata ritenuta ingiustificata.
- (18) L'argomento secondo il quale l'introduzione di termini per la chiusura delle inchieste antidumping impedisce alla Commissione di procedere come nella causa IPS, è stato anch'esso ritenuto infondato. Questo termine non è da considerarsi rilevante per l'esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Esso si riferisce infatti soltanto all'ultimazione dell'inchiesta iniziale di riesame e decorre dalla data d'apertura dell'inchiesta alla data dell'azione finale, e non riguarda le misure ulteriori che possono eventualmente essere prese, ad esempio a seguito di un controllo giurisdizionale. Occorre rilevare che il Tribunale non ha emesso alcuna sentenza che applica questo ragionamento, dato che sarebbe impossibile portare a termine un'inchiesta antidumping che sia stata annullata dal Tribunale per tener conto delle conclusioni del Tribunale (come richiede l'articolo 266 del TFUE). Di fatto, il Tribunale emette sempre una sentenza in un momento in cui è scaduto il termine per l'inchiesta.
- (19) Quanto alla dichiarazione dell'altro produttore esportatore indiano di fogli di PET, si rammenta che il Tribunale ha annullato il regolamento di modifica soltanto nella misura in cui esso impone un dazio antidumping alla MTZ Polyfilms. Di conseguenza, la sentenza non serve da base per riesaminare l'approccio e/o i calcoli per quanto riguarda altri produttori esportatori. L'argomento deve quindi essere respinto.

- (20) Per quanto riguarda l'affermazione dell'industria dell'Unione di cui al considerando 15, è egualmente valido il ragionamento di cui al considerando 17, in altre parole che la giurisprudenza ha stabilito che, se la Corte di giustizia decide che è stata commessa un'illegalità, la Commissione può riprendere una procedura d'inchiesta al punto immediatamente anteriore all'illegalità. Di conseguenza non esiste alcuna esigenza immediata di ricorrere ai dati precedentemente elaborati, come affermato dall'industria dell'Unione.

- (21) Per quanto riguarda la domanda dell'industria dell'Unione affinché si registrino le importazioni, in base alle informazioni contenute nella domanda e conformemente ai dati statistici disponibili alla Commissione, si è concluso che la condizione di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera b), del regolamento di base, cioè un incremento sostanziale delle importazioni in questione non è stata soddisfatta (cfr. altresì considerando 24). Di conseguenza la richiesta di registrazione è stata rifiutata.

2.4. Inchiesta

- (22) Come menzionato nel considerando 5, il Tribunale ha annullato il regolamento di modifica per quanto riguarda la MTZ Polyfilms e ha ritenuto che l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base non possa servire da base giuridica che consenta alle istituzioni, al momento di determinare il prezzo all'esportazione, di derogare dalla metodologia prescritta dall'articolo 2, paragrafi 8 e 9, del regolamento di base. Si è anche osservato che tutte le osservazioni del regolamento di riesame, a parte quelle che il Tribunale ha ritenuto erronee, rimangono formalmente valide. Ciò si applica, in particolare, alla conclusione che esistono cambiamenti significativi delle circostanze che giustificano una modifica del dazio antidumping applicabile alla MTZ Polyfilms. Di conseguenza, nel contesto della procedura attuale, non è stato reindagato questo aspetto del riesame. Durante il periodo dell'inchiesta ai fini del riesame («PIR»), la MTZ Polyfilms ha esportato il prodotto in esame nell'Unione nell'ambito di un impegno relativo ai prezzi e tali vendite hanno rispettato le condizioni dell'impegno, ossia i prezzi erano superiori ai prezzi minimi convenuti. Per i motivi spiegati nel regolamento di riesame, si conferma che i prezzi all'esportazione verso l'Unione durante il PIR non possono essere utilizzati per calcolare il margine di dumping della MTZ Polyfilms.
- (23) In considerazione di quanto precede, l'inchiesta attuale è stata limitata a un'analisi dei fatti disponibili alle istituzioni per quanto riguarda le attività di esportazione della MTZ Polyfilms. A tal proposito, dato che il Tribunale ha già emesso la sentenza IPS, le istituzioni, al momento di riprendere un'inchiesta antidumping a seguito di una sentenza che annulla un regolamento che impone dazi antidumping, hanno il diritto di tener conto delle informazioni recenti, incluse quelle ottenute dopo il periodo dell'inchiesta iniziale. Dalla sentenza IPS consegue anche che la possibilità di tener conto delle informazioni recenti si applica anche ai riesami, com'è qui il caso.

⁽¹⁾ Causa C-458/98 P, *Industrie des poudres sphériques/Consiglio*, Raccolta 2000, pag. I-08147.

- (24) Occorre segnalare che dopo l'entrata in vigore del regolamento di modifica e conformemente alle informazioni statistiche disponibili, i volumi di importazione di fogli di PET fabbricati dalla MTZ Polyfilms sono diminuiti fortemente e sono addirittura cessati a partire dal 2008. Inoltre, il Consiglio osserva che la sentenza che annulla il regolamento di modifica per quanto riguarda la MTZ Polyfilms è stata rilasciata il 17 novembre 2009. L'avviso menzionato nel considerando 7, nel quale si indicava che, in applicazione della sentenza del Tribunale, le importazioni di fogli di PET fabbricati dalla MTZ Polyfilms non erano più soggetti alle misure antidumping, è stato pubblicato il 20 maggio 2010. Ciò significa che per più di un anno tali importazioni sono state oggetto di dazi compensativi e doganali e non del dazio antidumping. In questo contesto, i dati raccolti in base all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base indicano che negli ultimi anni non sono state effettuate importazioni di questo tipo.

2.5. Conclusioni

- (25) Tenuto conto delle circostanze sopra menzionate, in particolare del campo di applicazione limitato dell'inchiesta in questione che, alla luce della sentenza del Tribunale, non ha riesaminato le conclusioni sull'esistenza di cambiamenti delle circostanze e l'indisponibilità di un prezzo di esportazione affidabile, il Consiglio conclude che non sarebbe opportuno ricalcolare un margine di dumping per la MTZ Polyfilms né imporre nuovamente un dazio antidumping sulle esportazioni di fogli di PET fabbricati dalla MTZ Polyfilms. Di conseguenza, si conclude che occorre chiudere l'inchiesta di riesame avviata al fine di applicare le conclusioni del Tribunale senza imporre nuovamente un dazio.
- (26) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva chiudere la riapertura parziale dell'inchiesta per il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET)

originari dell'India. Osservazioni sono state presentate dall'industria dell'Unione che ha riaffermato, come già al considerando 15, che l'aliquota del dazio individuale calcolata e imposta nel 2001 dovrebbe essere imposta nuovamente alla MTZ Polyfilms e ha espresso il parere che la diminuzione delle esportazioni della MTZ Polyfilms verso l'Unione non significava che in futuro l'impresa non avrebbe rinunciato a pratiche di dumping pregiudizievoli. L'industria dell'Unione ha inoltre fatto notare che il volume complessivo delle importazioni di fogli di PET dall'India era recentemente aumentato. Le osservazioni espresse al considerando 15 sono già state trattate al considerando 20. Quanto al probabile comportamento della MTZ Polyfilms in futuro, si è ritenuto che l'assenza di importazioni dell'impresa per un periodo di tempo non trascurabile, durante il quale le importazioni erano soggette a basse aliquote del dazio, come indicato al considerando 24, dimostra in modo sufficiente che l'impresa non intende effettuare pratiche di dumping pregiudizievoli. Sebbene le importazioni dall'India siano aumentate, le importazioni della MTZ Polyfilms sono rimaste nulle,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È chiusa la riapertura parziale dell'inchiesta di riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India e fabbricati dalla MTZ Polyfilms.
2. Le importazioni di fogli di PET originari dell'India e fabbricati dalla MTZ Polyfilms non sono soggette ad alcun dazio antidumping in base al presente procedimento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2011

Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ